Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 giugno 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 maggio 1949, n. 273.

Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 10.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 100.000.

Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'art. 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima della entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 2000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 19 maggio 1949, n. 274.

Completamento del tronco Andria-Barletta della ferrovia Bari-Barletta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In dipendenza dell'aggiornamento del costo totale dei lavori di complemento del tronco Andria-Barletta della ferrovia Bari-Barletta alla data di inizio dei lavori stessi, aggiornamento stabilito dal secondo comma dell'art. 4 dell'atto aggiuntivo del 24 novembre 1947, approvato con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1612, la spesa di lire 200.000.000 autorizzata dall'articolo 2 del citato decreto legislativo è elevata a lire 420.000.000.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 220.000.000 sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1948-1949 e sarà compensata da una eguale riduzione della somma stanziata al capitolo 47 dello stesso stato di previsione in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 19 maggio 1949, n. 275.

Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di validità dei biglietti gratuiti per i famigliari dei membri del Parlamento, di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, è prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949.

In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1949, n. 276.

Istituzione di una Legazione in Amman.

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituita una Legazione in Amman.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1949

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1948.

Misura dell'indennità giornaliera di noleggio per autoveicoli requisiti da autorità civili e militari italiane dal 1° gennaio 1946 al 30 giugno 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 11 della legge 24 marzo 1942, n. 479, che aggiorna il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1948;

Visto il parere n. 5338, in data 15 giugno 1948, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Le quote giornaliere di noleggio di cui al comma *a*) del paragrafo I dell'art. 11 della legge 24 marzo 1942, n. 479, da corrispondersi ai proprietari degli autoveicoli requisiti in uso dalle autorità civili e militari italiane durante i periodi di tempo che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946 e dal 1° gennaio 1947 al 30 giugno 1948, sono stabilite come segue:

1) *per il periodo* 1° *gennaio* 31 *dicembre* 1946:

a) per autovetture piccole utilitarie (ivi comprese le Fiat 508 C a quattro posti) lire 38 giornaliere;

b) per le autovetture medie (ivi comprese le Fiat 1500 o di portata similare), lire 53 giornaliere;

c) per le autovetture grandi (ivi comprese le vetture a sei posti tipo Alfa e Lancia), lire 75 giornaliere;

d) per i motocarri, lire 30 giornaliere;

e) per i motocicli, lire 15 giornaliere;

f) per gli autobus, la quota giornaliera viene determinata in base al numero dei posti, in ragione di lire 9 per ogni posto;

g) per gli autocarri:
portata fino a 20 quintali, lire 60 giornaliere;
portata da 20 a 40 quintali, lire 120 giornaliere;
portata da 40 a 60 quintali, lire 225 giornaliere;
portata oltre i 60 quintali, lire 300 giornaliere;

h) per gli automezzi forniti di rimorchio, alla quota giornaliera sarà praticata la maggiorazione del 30 %;

2) *per il periodo* 1° *gennaio* 1947 30 *giugno* 1948:

a) per autovetture piccole utilitarie (ivi comprese le Fiat 508 C a quattro posti) lire 50 giornaliere;

b) per autovetture medie (ivi comprese le Fiat 1500 e di portata similare) lire 70 giornaliere;

c) per le autovetture grandi (ivi comprese le vetture a sei posti tipo Alfa e Lancia), lire 100 giornaliere;

d) per i motocarri, lire 40 giornaliere;

e) per i motocicli, lire 20 giornaliere;

f) per gli autobus, la quota giornaliera viene determinata in base al numero dei posti, in ragione di lire 12 per ogni posto;

g) per gli autocarri:
portata fino a 20 quintali, lire 80 giornaliere;
portata da 20 a 40 quintali, lire 160 giornaliere;
portata da 40 a 60 quintali, lire 300 giornaliere;
portata oltre 60 quintali, lire 400 giornaliere;

h) per gli automezzi forniti di rimorchio, alla quota giornaliera sarà praticata la maggiorazione del 30 %.

Art. 2.

Alle tariffe di cui al precedente art. 1 è aggiunta la quota giornaliera ammortamento capitale prevista dal comma *b*) dell'art. 11 della legge 24 marzo 1942, n. 479, nelle seguenti misure:

a) per le macchine costruite fino al 1° gennaio 1946, lire 0,03 % del valore di stima dell'automezzo all'atto della requisizione, da computarsi applicando una maggiorazione del 750 % ai prezzi di listino in vigore al 1° gennaio 1940, ed una riduzione corrispondente alla percentuale di usura accertata dalla perizia tecnica eseguita all'atto della requisizione;

b) per le macchine costruite dopo il 1° gennaio 1946, lire 0,03 % del valore di stima dell'autoveicolo all'atto della requisizione, da computarsi sulla base dei prezzi dei listini ufficiali in vigore al momento della costruzione, con una riduzione corrispondente alla percentuale di usura accertata dalla perizia tecnica eseguita all'atto della requisizione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1948

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1949
Registro Esercito n. 8, foglio n. 201. — TEMPESTA

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1949.

Istituzione di un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro, con sede in Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di istituire a Salerno un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito a Salerno dal 1° gennaio 1949, un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Dalla data predetta, la circoscrizione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Napoli è limitata alle provincie di Napoli e Caserta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 219. — LAMICELA

(2189)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1949.

Denaturazione del benzolo per gli usi esenti da imposta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1200;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito di denaturare il benzolo, ammesso a fruire, a norma delle disposizioni in vigore, dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, mediante l'aggiunta del 3 % in peso di clorobenzolo, da fornirsi dagli interessati e previamente analizzato e riconosciuto idoneo dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

Art. 2.

La denaturazione del benzolo con l'aggiunta del 3 % di clorobenzolo può essere eseguita o dalle ditte importatrici o dalle ditte che lo fabbricano o lo rettificano o, infine, dalle ditte che siano state autorizzate ad impiegarlo in usi agevolati, alle quali, in tal caso, il benzolo sarà avviato in cauzione d'imposta o sovrimposta.

Art. 3.

Ferma l'osservanza delle norme stabilite per le denaturazioni di benzolo da eseguirsi negli spazi doganali, le ditte che intendono eseguire denaturazioni di benzolo a termini dei precedenti articoli fuori degli spazi doganali debbono farne domanda al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

La domanda, corredata da due esemplari della planimetria dell'opificio di denaturazione, dovrà precisare se il benzolo denaturato sarà impiegato direttamente per uso proprio dalla stessa ditta, oppure ceduto per l'impiego ad altre ditte, ed indicare

a) il nome della ditta e di colui che la rappresenta;

b) l'ubicazione e la destinazione dei locali di cui si compone l'opificio, con riferimento alla planimetria;

c) la quantità approssimativa del benzolo che si vuole denaturare entro l'anno, distintamente per trimestre;

d) i recipienti dei quali sarà fatto uso e la loro capacità;

e) gli attrezzi che vengono adoperati.

Oltre i locali destinati alle operazioni di denaturazione, l'opificio dovrà avere un magazzino assimilato ai doganali di proprietà privata per la custodia del benzolo gravato d'imposta da denaturare ed altro distinto magazzino per il deposito del prodotto denaturato. Di quest'ultimo magazzino può farsi a meno quando il benzolo denaturato venga subito impiegato, negli usi autorizzati, nello stesso stabilimento di denaturazione.

L'Ufficio tecnico verifica i locali, esamina i recipienti ed attrezzi per accertare che rispondano alle esigenze della vigilanza finanziaria e prescrive le opere e gli adattamenti che si rendessero eventualmente necessari; dopo di che, quando nient'altro osti, accorda il proprio benestare.

Art. 4.

Il clorobenzolo da impiegare come denaturante deve essere custodito, immediatamente dopo il prelevamento dei campioni per l'analisi da parte del competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e quando ne sia stata riconosciuta l'idoneità come denaturante, in recipienti sigillati a cura del personale finanziario, e potrà essere estratto, sotto vigilanza dello stesso personale, nei quantitativi occorrenti, all'atto delle operazioni di denaturazione.

Art. 5.

Le ditte, autorizzate a norma del precedente art. 3, almeno cinque giorni prima del giorno prescelto per l'esecuzione delle operazioni di denaturazione del benzolo, debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità di benzolo da denaturare, che in ogni caso non può essere inferiore ai cinque quintali, nonchè il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni.

Le operazioni di denaturazione saranno eseguite alla presenza di almeno due delegati dell'Amministrazione finanziaria di differente grado e categoria e saranno fatte constare con apposito processo verbale.

Art. 6.

Il benzolo denaturato con l'aggiunta del 3 % di clorobenzolo è sgravato dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine.

Esso può essere estratto dai magazzini di deposito di cui al precedente art. 3 o per essere impiegato, dalla stessa ditta che lo ha denaturato, negli usi ad essa consentiti oppure - quando si tratti di fabbricanti o rettificatori che lo destinano ad altri stabilimenti di impiego in usi consentiti — per essere spedito, con bolletta di legittimazione rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e per quantitativi non inferiori a 50 kg., ai predetti stabilimenti d'impiego oppure a sub-depositi degli stessi fabbricanti o rettificatori, da cui può essere poi inviato, sempre con bolletta di legittimazione e per quantità non inferiore a 50 kg., agli stabilimenti d'impiego.

Le norme stabilite col precedente comma, per la circolazione del benzolo nazionale denaturato col 3 % di clorobenzolo, valgono altresì per la circolazione all'interno del benzolo importato e denaturato, ai fini della esenzione dall'imposta di fabbricazione o sovrimposta di confine, pure col 3 % di clorobenzolo in dogana. In tal caso le bollette di legittimazione per l'immissione del prodotto nel territorio nazionale sono rilasciate dalla dogana.

Art. 7.

Il movimento del benzolo denaturato a norma del presente decreto dovrà farsi risultare da regolare registro di carico e scarico.

Su questo saranno annotati:

a) per il benzolo denaturato negli spazi doganali o presso i fabbricanti o rettificatori, dalla parte del carico, i verbali di denaturazione, e, dalla parte dello scarico, le bollette di legittimazione per l'invio agli stabilimenti d'impiego o ai sub-depositi degli stessi importatori, fabbricanti o rettificatori;

b) per il benzolo denaturato dei sub-depositi, dalla parte del carico, le bollette di legittimazione del benzolo pervenuto e, dalla parte dello scarico, le bollette di legittimazione emesse per l'invio del benzolo agli stabilimenti d'impiego;

c) per il benzolo denaturato presso gli stabilimenti d'impiego o ai medesimi pervenuto con bolletta di legittimazione, dalla parte del carico, i verbali di denaturazione o le bollette di legittimazione di arrivo e, dalla parte dello scarico, le quantità di benzolo giornalmente impiegate e quelle dei prodotti ottenuti.

Art. 8.

Le ditte che intendono impiegare benzolo denaturato col 3 % di clorobenzolo, negli usi espressamente previsti dagli articoli 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464 e 31 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, debbono farne denuncia in doppio esemplare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'impiego, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando:

a) il nome della ditta esercente e del suo rappresentante;

b) l'ubicazione dello stabilimento;

c) i prodotti in cui viene impiegato il benzolo e i relativi processi di lavorazione;

d) la quantità percentuale di benzolo che viene consumata o trasformata in rapporto ai prodotti finiti;

e) la quantità approssimativa di benzolo che può essere consumata in un anno.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, quando riconosca che nulla osti, autorizza la lavorazione prescrivendo esplicitamente la tenuta dell'apposito registro di carico e scarico a termini del precedente art. 7.

Quando una ditta intenda denaturare ed impiegare il benzolo in uno stesso stabilimento la domanda di cui al precedente art. 3 e la denunzia prevista dal presente articolo possono conglobarsi in un unico documento in cui siano esposti tutti i dati richiesti dai due articoli.

Art. 9.

L'uso del benzolo denaturato in modo diverso da quello regolato dal presente decreto, o, per impieghi diversi da quelli già espressamente menzionati agli articoli 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, e 31 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, potrà essere consentito su domanda, corredata a termini dell'art. 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, presentata, tramite l'Ufficio tecnico o la dogana competente, al Ministero delle finanze.

Art. 10.

I locali in cui è custodito il benzolo denaturato col 3 % di clorobenzolo e quelli in cui si svolgono le lavorazioni con impiego di detto benzolo sono soggetti a vigilanza saltuaria della Finanza.

Le spese per la vigilanza fiscale su detti locali nonchè per quella sulle operazioni di denaturazione e d'impiego del benzolo sono a carico delle ditte interessate.

Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1949
Registro n. 7, foglio n. 164. — BENNATI

(2224)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1949.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 13 novembre 1902, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Reggio Calabria;

Visti i regi decreti 2 novembre 1905 e 17 settembre 1925, coi quali furono, rispettivamente, approvati il primo e il secondo elenco suppletivo ad integrazione del succitato elenco principale;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della sunnominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Reggio Calabria;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo del Genio civile di Reggio Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 maggio 1949

Il Ministro: TUPINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Reggio Calabria

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		VERSANTE JONIO		
163 I	Vallone Galeazzo	Bruzzano	Bruzzano Zeffirio	Dallo sbocco al colatore di bonifica, in contrada Santa Caterina.
152 II	Torrente Muto o Virgolitro	San Pasquale	Bova Superiore	Dallo sbocco presso casa D'Andrea, vicino Bova Superiore alle origini di tale ramo principale della fiumara San Pasquale.
152 III	Torrente Caloiero	Id.	Id.	Dallo sbocco nel ramo della fiumara San Pasquale detto Muto o Virgolitro alle origini sulle pendici montane di Bova Superiore.
144 IV	Fiumara Pisciato	Condofuri e San Lorenzo	Condofuri e San Lorenzo	Dallo sbocco a m 1500 a monte della confluenza sotto Angeloni ad ovest. verso monte dove assume la denominazione di fiumara Zuparia.
144 V	Fiumara Zuparia	Amendola	Roccaforte del Greco, Condofuri e San Lorenzo	Dallo sbocco nella fiumara Pisciato all'origine sui piani Amusa.
		STRETTO DI MESSINA		
116 VI	Vallone D'Allai	Valanidi	Motta San Giovanni (Pellaro) Reggio Calabria	Dallo sbocco nella fiumara Valanidi all'origine sul piano di Colombo.
116 VII	Vallone Musueti	Vallone di Allai (Valanidi)	Id.	Dallo sbocco nel vallone d'Allai al fondo Pedagulli.
		VERSANTE TIRRENO		
75 VIII	Vallone Grande	Sfalassà o Covala	Sant' Eufemia d' Aspromonte e Bagnara	Dalla confluenza del vallone Passo della Zita nel torrente Sfalassà o vallone della Covala o Morticini alle origini sui piani d'Aspromonte-Limina.
75 IX	Vallone degli Insiti	Id.	Sant'Eufemia	Dallo sbocco nel torrente Sfalassà, o Covala, o Morticini all'origine sui piani di Aspromonte-Limina in contrada Sambuco o Nunziella.
75 X	Vallone San Pietro	Id.	Sant'Eufemia d'Aspromonte e Bagnara	Dallo sbocco nel torrente Sfalassà, o Covala, o Morticini, all'origine in contrada omonima sui piani d'Aspromonte.
40 XI	Vallone Grisello	Torbido (Duverso Petrace	Sant' Eufemia d' Aspromonte	Dallo sbocco nel torrente Torbido all'origine in regione Licastro dell'Aspromonte.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		Segue VERSANTE TIRRENO		
40 XII	Vallone San Marino	Torbido	Sant' Eufemia d' Aspromonte.	Dalla confluenza nel torrente Torbido alla diramazione dei valloni Calabrò Deruso San Germano e Foti, presso l'abitato di Sant'Eufemia d'Aspromonte.
40 XIII	Vallone Calabrò, Deruso o San Germano	San Marino Torbido	Id.	Dalla confluenza del vallone Foti, unitamente al quale formano il San Marino, alla origine in contrada Papparata o Serro dei Pagghiari.
40 XIV	Vallone Foti	Id.	Id.	Dalla confluenza col vallone Calabrò Deruso o San Germano unitamente al quale formano il San Marino all'origine, in contrada Papparata.
52 XV	Vallone Spilinga	Porcello	Oppido Mamertina	Dallo sbocco nel torrente Porcello all'origine sullo altipiano di Aspromonte a monte dell'abitato di Piminoro.
9 XVI	Vallone Carboneria	Jerulli	San Giorgio Morgeto	Dallo sbocco nel torrente Jerulli alle origini sul monte Cappellano a valle della strada rotabile.
9 XVII	Vallone Pullica	Jerulli	San Giorgio	Dallo sbocco nel torrente Jerulli alle due diramazioni dei valloni Cocoli e Mezzaserra, in contrada Alecce.
9 XVIII	Vallone Cocoli	Pullica (Jerulli)	San Giorgio Morgeto	Dalla confluenza col vallone Mezzaserra, unitamente al quale formano il vallone Pullica all'origine a monte dell'abitato di San Giorgio Morgeto.
9 XIX	Vallone Mezzaserra	Id.	Id.	Dalla confluenza col vallone Cocoli, unitamente al quale formano il vallone Pullica, all'origine, a monte dell'abitato di San Giorgio Morgeto.
6 XX	Vallone Muscherà	Jerapotamo o Calderaro	Id.	Dallo sbocco nel torrente Jerapotamo o fiumara Calderaro, alle origini ad est dell'abitato di San Giorgio Morgeto.
14 XXI	Vallone Acero o Due Valloni	Eja o Lembasso	Giffone	Dallo sbocco nel torrente Eja in contrada Pomarelli, allorigine in contrada Vallone.
54 XXII	Vallone Boscaino	Calabrò	Oppido Mamertina	Tutto il restante corso, da 5 km. a monte dello sbocco nel torrente Calabrò, alle origini.

Roma, addì 24 maggio 1949

Visto, *il Ministro*: TUPINI

(2194)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1949.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1945, col quale fu provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Viste le designazioni fatte ai sensi di legge;

Considerata la opportunità di provvedere alla ricostituzione del predetto Consiglio di amministrazione, decaduto dalla carica per decorso quadriennio;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è ricostituito come segue:

Presidente:

Petrilli dott. prof. Giuseppe.

Membri:

Gambardella dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mazzaglia dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Busca prof. dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Libero dott. Leone, Corsi dott. Angelo e Siglienti avv. Stefano, in rappresentanza degli enti interessati;

Prastaro dott. Giuseppe, Carfora avv. Antonio e Lionetti rag. Ugo, in rappresentanza degli iscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2236)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 128

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 giugno 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 10 giugno 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,875
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 3 % lordo	52,20
Id. 5 % 1935	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	7[illegible],70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,025
Id. 5 % 1936	96,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,85
Id. 5 % convertiti 1951	100,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese giugno 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 10 giugno 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,91	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.